

NORMATIVA SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Aggiornata a gennaio 2018)

Ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 30/98 e s.m.i., gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di regolare titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

La violazione di tale obbligo comporta:

- a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo per il servizio già usufruito;
- b) la sanzione amministrativa non inferiore a cinquanta e non superiore a duecento volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato ai 0,50 euro superiori;
- c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

Le sanzioni si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso i cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione di importo pari a 6,00 euro.

IMPORTO DELLE SANZIONI IN VIGORE DAL 01/01/2018

PAGAMENTO ENTRO 5 GIORNI – MISURA MINIMA: - maggiorenni: direttamente all'agente accertatore a bordo del l'autobus al momento dell'accertamento oppure entro il 5° giorno successivo alla contestazione - minorenni: entro i successivi 5 giorni dalla data del verbale o comunque entro 5 giorni dalla data di notifica dell'atto all'esercente la patria potestà, in assenza di pagamento spontaneo e con aggravio delle spese di procedimento	€ 75,00 + tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo + eventuali spese
PAGAMENTO DOPO 5 GIORNI – MISURA RIDOTTA: Per coloro che effettuano il pagamento dal 6° al 60° giorno dall'accertamento (o dalla data di notifica del verbale presso la residenza, se non consegnato/notificato immediatamente)	€ 100,00 + tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo + eventuali spese
PAGAMENTO OLTRE IL 60° GIORNO – IMPORTO MASSIMO	€ 300,00 + tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo + eventuali spese
EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE (Legge n. 689/1981 - art. 40 L.R. E.R. 30/1998 - art. 15 L.R. E.R. 21/1984)	€ 300,00 + tariffa di corsa semplice con sovrapprezzo per emissione a bordo + eventuali spese
ABBONAMENTO DIMENTICATO per titolari di abbonamento personale che non siano stati in grado di esibirlo all'agente accertatore ma che lo presentino entro i 5 giorni successivi alla data della contestazione (o dalla data di notifica del verbale in caso di non contestuale consegna dello stesso), presso una delle biglietterie Aziendali, purché il titolo di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione	€ 6,00 + eventuali spese

MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti possono essere effettuati:

- **Nei PuntoLis** – Presso le tabaccherie PuntoLis, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A. Il pagamento può essere effettuato con carte di credito e prepagate VISA e Mastercard e con carte PagoBancomat.
Cerca il PuntoLis più vicino a te su www.lispay.it.
- **Presso gli uffici postali** mediante il barcode presente sul verbale (è indispensabile esibire la copia della sanzione amministrativa rilasciata/notificata al momento dell'accertamento);
- **Mediante versamento sul c/c postale n. 1002537932** intestato a: START ROMAGNA SPA – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38 – 47923 RIMINI (RN) – indicando, nello spazio riservato alla causale, il numero e la data della sanzione amministrativa;
- **Presso uno dei Punto Bus** sotto elencati (è indispensabile esibire copia della sanzione amministrativa):

Punto Bus CESENA - P.le Marx, 71 -	Feriali dalle 7.30 alle 19.00
Punto Bus FORLI' - Piazzale Ilario Bandini (accanto all'autostazione)	Feriali dalle 7.30 alle 19.00
Punto Bus RAVENNA - P.zza Farini, 9 -	Feriali dalle 7.30 alle 19.00
Ufficio Vendite RICCIONE – P.le Curiel -	Feriali dalle 7.30 alle 13.00
Punto Bus RIMINI - Via Clementini, 33 -	Feriali dalle 7.20 alle 19.00

Elenco e orari aggiornati al link <https://www.startromagna.it/biglietti/punti-vendita/>

RISCOSSIONE COATTIVA

Il mancato pagamento dell'ordinanza ingiunzione o di una o più rate (ove concessa, previa istanza, la rateizzazione dell'importo ingiunto tramite ordinanza-ingiunzione) comporta automaticamente l'iscrizione della somma dovuta al ruolo esattoriale, ai sensi della legge 689/81, art.27.

RATEIZZAZIONE

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi della legge 689/81, art. 26 e della legge regionale 21/84, art. 15, può richiedere il pagamento rateale di una sanzione amministrativa a seguito dell'emissione di una ordinanza di ingiunzione entro i termini previsti per il pagamento della sanzione. La richiesta deve contenere l'indicazione delle condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, con la precisazione del reddito percepito nell'ultimo anno.

La richiesta deve essere inviata o spedita a:

START ROMAGNA SPA – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38 – 47923 RIMINI

Il Responsabile del Servizio decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza e comunica l'esito mediante provvedimento di concessione rate o diniego di tale concessione. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta obbligatoriamente il versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo residuo verrà iscritto al ruolo esattoriale.

RIMBORSI

In caso di errori di pagamento di sanzione amministrativa (es. pagamento eccessivo o effettuato due volte), è possibile presentare domanda di rimborso. La richiesta deve precisare le circostanze dell'errore (es. pagamento doppio), contenere la documentazione che comprovi il pagamento di una somma maggiore non dovuta, i dati del destinatario del rimborso e le coordinate bancarie su cui effettuare il rimborso.

TITOLO DI VIAGGIO CONTRAFFATTO OD ALTERATO

La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in

servizio. Il passeggero sarà tenuto al pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, oltre alla sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 30/98 e successive modifiche (fatta salva la successiva azione penale per l'eventuale reato commesso).

PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI

AVVERSO IL PROCESSO VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 21/1984, nonché ex art. 18 L. 689/1981, l'interessato entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del Processo Verbale di Accertata Violazione può indirizzare a START ROMAGNA SPA scritti difensivi e documenti e può richiedere di essere sentito.

Possono presentare ricorso solo i maggiorenni oppure, in caso di sanzione elevata a carico di un soggetto minore, chi esercita la potestà genitoriale.

La presentazione di uno scritto difensivo non ha effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione e deve indicare le circostanze del caso, i motivi per i quali si richiede l'archiviazione del processo verbale o l'eventuale riduzione della sanzione amministrativa, allegando tutti i documenti che si ritengono utili ai fini di una corretta valutazione dei fatti accaduti. Il ricorso deve altresì necessariamente contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (e sensibili, qualora ve ne siano all'interno della documentazione allegata). Start Romagna non procederà all'esame del ricorso qualora l'interessato abbia provveduto al pagamento della sanzione, poiché il pagamento ha effetto liberatorio e conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.

E' possibile presentare ricorso al seguente link <https://www.startromagna.it/assistenza/ricorso-a-sanzioni>

Utilizzare una sola modalità di invio.

AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 (come successivamente modificato ed integrato), avverso l'Ordinanza Ingiunzione può essere proposta opposizione entro 30 (oppure 60 per i residenti all'estero) giorni dalla notificazione del provvedimento, davanti al Giudice di Pace territorialmente competente

AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.

- Opposizione all'esecuzione: se si contesta il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione forzata; in tal caso l'opposizione va proposta ex art. 615 c.p.c. avanti al Giudice competente per materia e valore (art. 17 c.p.c.) e per territorio (art. 27 c.p.c.).
- Opposizione agli atti esecutivi: se si contesta la regolarità del titolo esecutivo e del precezzo; in tal caso l'opposizione va proposta ex art. 617 c.p.c., prima che sia iniziata l'esecuzione, avanti al Giudice competente per l'esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di 20 giorni che decorrono dalla notificazione della presente cartella.

In entrambi i casi è necessaria l'assistenza tecnica di un avvocato.